

ANNO 2003

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 74/1946 SU "IL CERTIFICATO DI MARINAIO QUALIFICATO".

In merito all'applicazione, nella legislazione e nella pratica, della Convenzione n. 74/1946, si precisa quanto segue.

Rispetto ai requisiti previsti dall'art. 2 della Convenzione per il rilascio del certificato di marinaio qualificato, nel prendere atto di quanto osservato dalla Commissione di Esperti, si fa presente che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la Navigazione e il Trasporto Marittimo e Interno, competente in materia, ha precisato che nello stabilire i predetti requisiti si è attenuto a quanto stabilito dalla Regola II/4 della Convenzione dell'IMO STCW 1978, come riveduta nel 1995, unita in copia (all.1), regolarmente ratificata dall'Italia con la legge 21 novembre 1985, n. 739.

In particolare, ha comunicato che, in considerazione della divergenza tra la legislazione nazionale e l'art.2 della Convenzione di cui trattasi, provvederà, d'intesa con le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, ad una ulteriore modifica del D.M. 5 ottobre 2000, già modificato con D.M. 22 dicembre 2000, uniti in copia (all. 2 e all. 3), in conformità a quanto previsto dalla Convenzione in ordine all'età minima necessaria per l'esercizio delle mansioni di Comune di guardia di coperta (ex marinaio qualificato), nonché per il periodo minimo di servizio a bordo, rispettivamente 18 anni e 36 mesi.

Sarà cura di questa Amministrazione fornire a codesto Ufficio ulteriori informazioni al riguardo.

In merito all'articolato della Convenzione e alle relative domande di cui al questionario, si forniscono gli elementi di seguito specificati.

Art. 1 della Convenzione.

Le disposizioni della legislazione nazionale che stabiliscono le condizioni necessarie affinché una persona possa essere arruolata come Comune di guardia di coperta (ex marinaio qualificato) sono il D.M. 5 ottobre 2000 e il D.M. 22 dicembre 2000 di modifica, che disciplinano le abilitazioni professionali del personale di coperta e di macchina, nel rispetto di quanto previsto nei capitoli II e III della predetta Convenzione dell'IMO STCW.

Art. 2 della Convenzione.

Fermo restando quanto sopra rappresentato in merito alla osservazione della Commissione di Esperti, si ribadisce che, ai sensi dell'art. 10 del precitato D.M. 5

ottobre 2000, per conseguire il certificato di Comune di guardia di coperta occorrono i requisiti di seguito specificati:

- essere iscritto nelle matricole della Gente di mare di I^a categoria;
- aver compiuto i sedici anni di età;
- aver assolto l'obbligo scolastico;
- aver completato, con esito favorevole, un programma di addestramento sui compiti e mansioni dei Comuni di guardia di coperta, comprensivo di un periodo di almeno sei mesi di navigazione in servizio di coperta a bordo di navi di stazza lorda superiore a 500 tonnellate; il periodo di addestramento a bordo deve essere effettuato sotto la supervisione del Comandante o di un Ufficiale di coperta da questi designato; il periodo di navigazione deve essere integrato dalla frequenza, con esito favorevole, dei corsi antincendio di base e avanzati, di sopravvivenza e salvataggio;
- aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il completamento del programma di addestramento, un esame teorico - pratico, atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni che possono essere richieste ad un Comune di guardia di coperta.

In merito alla natura degli esami per marinaio qualificato, si comunica che trattasi di esami pubblici, che vengono svolti presso gli Uffici periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Capitanerie di Porto), e che il programma d'esame è contenuto nella Tavola A-II/4 allegata alla precitata Convenzione dell'IMO STCW, di cui si invia copia (all. 4).

Art. 3 della Convenzione.

Al riguardo, si fa presente che il nostro Paese, al momento della ratifica della Convenzione n. 74/1946, e all'entrata in vigore della relativa normativa, ha applicato quanto previsto dall'articolo di cui trattasi, riconoscendo ai marittimi che fino a quella data avevano svolto a bordo funzioni di marinaio qualificato la qualifica corrispondente.

Art. 4 della Convenzione.

In merito al riconoscimento dei certificati rilasciati in altri territori, si precisa che le procedure applicate sono quelle previste dalla Regola 1/10 della Convenzione dell'IMO STCW, unita in copia (all. 5), nonché dalle Direttive della Comunità Europea 94/58 del 22 novembre 1994 e 98/35/CE del 25 maggio 1998.

ALLEGATI:

- Regola II/4 della Convenzione IMO STCW;
- D.M. 5 ottobre 2000;
- D.M. 22 dicembre 2000;
- Tavola A-II/4 allegata alla Convenzione IMO STCW;
- Regola 1/10 della Convenzione IMO STCW.